



Regolamento per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio del Comune di Messina

(L.10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D.LGS. 192/05, D.LGS. 311/06 approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 16/04/2010 n. 16/c)

COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ EDILIZIE E REPRESSIONE ABUSIVISMO

COMUNE DI MESSINA

Regolamento per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio del Comune di Messina

(L.10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D.LGS. 192/05, D.LGS. 311/06 approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 16/04/2010 n. 16/c)

Preambolo

Il presente regolamento, emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3 della Legge n. 10 del 09/01/1991 (di seguito indicata come L. 10/91) e all'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 (di seguito indicato come D.Lgs. 192/05) così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006, disciplina i controlli necessari che il Comune deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini di dare adempimento al Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Il Comune può espletare tale funzione anche mediante affidamento ad un soggetto esterno, in possesso dei requisiti previsti, definito Organismo Affidatario.

Art. 1 (Impianti soggetti a controllo)

Sono soggetti al controllo tutti gli impianti termici di cui alla definizione del punto 14 dell'allegato A del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni, presenti nel territorio comunale.

Sono assimilati a impianti termici, e quindi soggetti ai controlli e alle procedure di cui sopra, apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante e scaldacqua unifamiliari, se fissi e con la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare maggiore o uguale a 15kW¹.

Gli apparecchi che non rientrano nei casi predetti non sono soggetti ai controlli e quindi alla dichiarazione di cui all'Art. 8 (Autodichiarazione degli impianti termici), ma a quanto previsto dall'Art. 2 (Dichiarazione di non possesso impianto termico).

Art. 2 (Dichiarazione di non possesso impianto termico)

[Cassato dall'emendamento n. 6 del Consiglio Comunale]

Art. 3 (Nuovi impianti termici)

È fatto divieto di installare nuovi impianti in assenza della relazione tecnica² di cui all'art. 28 della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.

Gli impianti termici dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla normativa in vigore. In particolare è obbligatorio l'utilizzo di un'ideale canna fumaria per smaltire, in caso di edificio multipiano, lo scarico dei fumi oltre il colmo del tetto dell'edificio stesso³.

¹ D.Lgs. 311/06, all. A, punto 14.

² Allegato E del D.Lgs. 192/05 così come modificato dal D.Lgs. 311/06.

³ Art. 5 comma 9 del DPR 412/92 così come modificato dal DPR 551/99.

L'installatore, al termine dell'installazione e collaudo dell'impianto, dovrà redigere l'apposita dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37 del 22/01/2008⁴, con i relativi allegati obbligatori.

Per gli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per gli impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore, dovrà essere trasmessa al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) entro trenta giorni dalla prima accensione, oltre alla dichiarazione di conformità di cui sopra, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione, unitamente al rapporto di manutenzione e al bollettino di versamento per la quota di riferimento in tabella 1, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti).

In caso di corretta e completa trasmissione di quanto sopra, l'impianto sarà esente dall'autodichiarazione per il biennio di riferimento in corso, cioè sarà considerato già validamente autodichiarato.

Un'installazione non conforme è soggetta alle sanzioni di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

Art. 4 (Dismissione dell'impianto)

In caso di dismissione di un impianto termico, dovrà essere inoltrata al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) apposita "Dichiarazione di dismissione di impianto termico".

Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata e timbrata dal tecnico qualificato che ha operato la dismissione, con la descrizione dettagliata dell'intervento effettuato, munita anche di immagini fotografiche. L'intervento dovrà essere tale da non consentire la rimessa in esercizio dell'impianto, se non ad opera di un tecnico qualificato a norma di legge. Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) darà comunicazione di avvenuto dismissione dell'impianto termico all'ente erogatore di energia. Tale comunicazione non esenta comunque l'utente da eventuali obblighi simili nei confronti dell'ente erogatore di energia.

È facoltà del Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, dell'Organismo Affidatario) eseguire accertamenti a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'utente.

Art. 5 (Controlli effettuati dal manutentore)

Ogni utente deve far effettuare la manutenzione al proprio impianto servendosi di manutentori abilitati ai sensi dell'art. 3 del DM n. 37 del 22/01/2008⁵ per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettere c) ed e) dello stesso decreto. Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere effettuate in base alle istruzioni tecniche stabilite dal costruttore dell'impianto. Nel caso in cui tali istruzioni non siano disponibili, le suddette operazioni di controllo e di eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico, devono essere eseguite in base alle istruzioni tecniche del fabbricante o in mancanza di esse in base a quanto previsto dalle norme UNI e CEI per il singolo elemento dell'impianto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i controlli previsti dagli allegati F e G del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, devono essere eseguiti almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a) annualmente per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla loro potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) ogni due anni per gli impianti diversi da quelli indicati al punto a) di potenza nominale del focolare minore o uguale a 35 kW indipendentemente dalla loro ubicazione e dalla loro anzianità di installazione

Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere effettuate a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente⁶.

Gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati, devono essere riportati in maniera completa e coerente negli appositi spazi dei libretti di impianto o di centrale di cui al DM 17-03-2003.

Nel caso in cui il tecnico manutentore incaricato dall'utente ad eseguire la manutenzione e la redazione del rapporto di controllo tecnico, accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, ovvero nell'installazione dello

⁴ In precedenza L. 46/90.

⁵ In precedenza L. 46/90.

⁶ D.Lgs. 192/05 art. 7 commi 1 e 2.

stesso, dovrà annotare negli appositi spazi riservati le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, a seconda della gravità delle difformità riscontrate⁷. In presenza di prescrizioni (condizioni di pericolo per persone, animali o beni⁸) il tecnico manutentore, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio, ne dà pronta comunicazione al Comune o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario. L'impianto potrà essere rimesso in servizio esclusivamente dopo aver ottemperato alle prescrizioni predette ed a quanto previsto dall'Art. 7 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge).

Art. 6 (Responsabile dell'impianto)

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è:

- il proprietario dell'impianto termico;
- l'occupante, che a qualsiasi titolo subentra, per la durata dell'occupazione al proprietario, nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;
- l'amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati di proprietà del condominio;
- il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", intendendosi per tale la persona fisica o giuridica, che essendo in possesso dei requisiti dei legge, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto

Le dichiarazioni di nomina a terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che il soggetto nominato è obbligato a comunicare al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) dovranno essere trasmesse entro sessanta giorni dalla nomina stessa, così come ogni eventuale revoca, dimissione dall'incarico, variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Art. 7 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge)

A seguito degli interventi - eseguiti da tecnico manutentore qualificato - di ripristino delle condizioni di regolare funzionamento secondo la normativa vigente di un impianto precedentemente non conforme, l'utente dovrà inviare al Comune (o, in caso di affidamento ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) l'apposita "Dichiarazione di avvenuto ripristino dell'impianto alle condizioni di legge", controfirmata dal manutentore/installatore, con allegato un nuovo rapporto di controllo tecnico⁹ eseguito sull'impianto regolarizzato, e un versamento per un importo come da tabella 1, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti). Su tali dichiarazioni potranno essere effettuati ulteriori controlli a campione per accertarne la veridicità.

Art. 8 (Autodichiarazione degli impianti termici)

Con cadenza biennale, tutti gli utenti di impianti termici devono fare pervenire al Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all'Organismo Affidatario) l'autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Gli impianti si intendono autodichiarati, per il biennio di riferimento, se viene trasmesso il rapporto di controllo tecnico (D.Lgs. 192/05 Allegato F o G, secondo la potenza di riferimento), compilato e firmato da un'impresa regolarmente abilitata ai sensi del DM 37 del 22/01/2008 per gli impianti di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 comma 2 dello stesso decreto, sottoscritto dall'utente dell'impianto, unitamente alla prova del pagamento dovuto come da tabella 1, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti). Il rapporto di controllo tecnico dovrà essere relativo all'ultimo controllo effettuato secondo le modalità stabilite all'Art. 5 (Controlli effettuati dal manutentore).

La trasmissione dell'autodichiarazione dovrà pervenire entro il 31 gennaio del secondo anno relativo al biennio di riferimento della campagna di autodichiarazione (per esempio: biennio 2009-2010: scadenza 31 gennaio 2010). L'autodichiarazione ha validità di un biennio.

In caso di mancato ricevimento dell'autodichiarazione entro la data di scadenza fissata, l'impianto sarà considerato non autodichiarato.

Non saranno ritenute altresì valide le autodichiarazioni per le quali si rilevano le seguenti anomalie:

⁷ D.Lgs. 192/05 allegati F e G.

⁸ D.Lgs. 192/05 allegato G, avvertenza n. 3 - D.Lgs. 192/05 allegato F, avvertenza n. 6.

⁹ D.Lgs. 192/05 allegati F e G.

1. Rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G) assente, incompleto, o non conforme ai modelli di cui al D.Lgs. 192/05 Allegato F o G;
2. Rapporto di controllo tecnico privo di attestato di versamento, o di importo inferiore al dovuto.

Con provvedimento del dirigente competente, l'Amministrazione Comunale può decidere di adottare sistemi di trasmissione del rapporto di controllo tecnico e di pagamento alternativi che rendano più semplice la procedura per gli utenti (come per esempio trasmissione della documentazione in forma telematica a cura del manutentore, uso di bollini prepagati da applicare direttamente sul foglio di rapporto tecnico, ecc.).

Art. 9 (Verifiche ispettive sugli impianti)

Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) provvede annualmente all'ispezione diretta per almeno la percentuale minima stabilita dalla normativa vigente di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale, a partire da quelli non autodichiarati, quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico, quelli più vecchi o per i quali si abbia indicazione di maggiore criticità.

Il competente dipartimento comunale potrà inoltre predisporre verifiche ispettive d'ufficio su impianti per accertarne la regolarità di funzionamento e/o di installazione.

La verifica ispettiva da parte del Comune (o, in caso di affidamento ad organismo esterno, dall'Organismo Affidatario) non esenta l'utente dal far effettuare comunque le operazioni di controllo e manutenzione da parte del manutentore di fiducia¹⁰, abilitato ai sensi del DM 37 del 2008¹¹, come da Art. 5 (Controlli effettuati dal manutentore) del presente regolamento.

Le verifiche per gli impianti validamente autodichiarati nel biennio di riferimento sono gratuite.

In caso di ispezione effettuata su impianto non validamente autodichiarato, l'utente è tenuto a versare l'importo relativo al proprio impianto come da tabella 2, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti). Nel caso in cui l'utente avesse già versato l'importo relativamente alla tabella 1, questo verrà defalcato dalla somma ancora dovuta. La ricevuta del versamento effettuato deve essere consegnata al momento della verifica agli incaricati delle verifiche ispettive (che rilasceranno apposita ricevuta) o trasmesso al Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, all'Organismo Affidatario) non oltre i 10 giorni successivi al giorno della verifica. Il mancato versamento degli importi dovuti nei termini e modi sopra indicati, comporterà le sanzioni corrispondenti di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire detto controllo per cause non imputabili agli incaricati delle verifiche ispettive, specificatamente per reiterata assenza o diniego di accesso da parte del titolare dell'impianto, si attiveranno le procedure di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

Qualora dalla verifica ispettiva dovessero risultare anomalie o non conformità dell'impianto e del suo funzionamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa in vigore, l'utente deve ottemperare alle raccomandazioni e alle prescrizioni di cui al rapporto di controllo tecnico redatto dall'operatore della verifica ispettiva, entro 90 giorni dalla data dell'accertamento. In caso di particolari anomalie tale termine potrà essere fissato in 30 giorni dalla data di accertamento dall'incaricato della verifica ispettiva. In presenza di prescrizioni (condizioni di pericolo per persone, animali o beni¹²), verrà data comunicazione all'ente erogatore dell'energia per i provvedimenti di competenza (interruzione della fornitura di gas¹³).

Entro e non oltre i suddetti termini l'utente dovrà provvedere a regolarizzare l'impianto con le modalità di cui all'Art. 7 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge) o a provvedere alla dismissione dello stesso con le modalità di cui all'Art. 4 (Dismissione dell'impianto).

Nel caso in cui l'utente non ottemperi alla regolarizzazione o alla dismissione dell'impianto con le modalità di cui sopra, si attiveranno le procedure di cui all'Art. 18 (Sanzioni).

¹⁰ Art. 7 DLgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni.

¹¹ In precedenza L. 46/90.

¹² D.Lgs. 192/05 allegato G, avvertenza n. 3 - D.Lgs. 192/05 allegato F, avvertenza n. 6.

¹³ D.Lgs. 164/2000 art. 16 comma 6.

Art. 10 (Orari delle verifiche)

Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario) esegue l'accertamento previo appuntamento comunicato anticipatamente all'utente secondo le seguenti procedure:

- per mezzo di comunicazione scritta;
- avviso collettivo affisso in modo ben visibile in più punti dell'androne dello stabile, previa comunicazione all'Amministratore del Condominio;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato delle verifiche ispettive, che possono intervenire anche nel corso della giornata di verifica;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

Il personale incaricato delle verifiche ispettive è impegnato a presentarsi all'ora dell'appuntamento con una tolleranza di non oltre trenta minuti.

La data programmata per la verifica potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 2 giorni di anticipo dalla data programmata per la verifica.

Art. 11 (Modalità delle verifiche ispettive sugli impianti)

Al momento della visita a domicilio l'operatore incaricato dal Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, dall'Organismo Affidatario) dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato alle esigenze del servizio e munito di apposita tessera di riconoscimento.

L'operatore dovrà mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente.

L'operatore incaricato della verifica ispettiva non dovrà eseguire in nessun caso alcun lavoro sull'impianto dell'utente. In caso di rilievo di anomalie, l'operatore dovrà invitare l'utente a rivolgersi al manutentore dell'impianto od all'installatore di sua fiducia.

In nessun caso l'operatore dovrà indicare nominativi di installatori, se non in maniera collettiva, o fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende. Dovranno essere rigorosamente evitati apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utente.

Gli incaricati delle verifiche ispettive che contravvengono a quanto prescritto dai commi precedenti, sono sanzionati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del vigente Regolamento Comunale inerente all'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali.

Nessuna somma di denaro deve essere consegnata direttamente a qualsiasi titolo al personale incaricato delle verifiche ispettive.

L'utente assiste, direttamente o tramite persona di sua fiducia, all'accertamento effettuato a qualsiasi titolo dal Comune (o, nel caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, dall'Organismo Affidatario). Nel corso dell'accertamento l'utente dovrà mettere a disposizione del personale incaricato la documentazione relativa all'impianto e precisamente libretto di impianto regolarmente compilato per impianti inferiori a 35 kW, libretto di centrale per impianti superiori a 35 kW, dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 ovvero dichiarazione di conformità o di rispondenza ai sensi dell'art. 7 del DM 37 del 22/01/2008¹⁴ o eventuale altra documentazione sostitutiva, libretto di istruzione degli apparecchi, nonché Certificato di Prevenzione Incendi, documentazione ISPEL e quant'altro necessario all'accertamento, a seconda della tipologia dell'impianto.

L'ispettore di verifica dovrà infine annotare i risultati della verifica dell'impianto sul rapporto di controllo tecnico, di cui al D.Lgs. 192/05 allegati F o G, compilato in modo diligente e corretto (con eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni), e quindi firmato sia dall'ispettore di verifica stesso sia dall'utente, che ne riceverà copia.

Art. 12 (Verifica a richiesta su impianti termici)

La verifica ispettiva a richiesta su un qualsiasi impianto termico sarà posta a carico del richiedente (anche se diverso dal titolare o responsabile dell'impianto) secondo le tariffe di riferimento della tabella 2, Art. 13 (Oneri a carico degli utenti). Il richiedente dovrà corrispondere la somma dovuta anticipatamente.

¹⁴ In precedenza L. 46/90.

Art. 13 (Oneri a carico degli utenti)

I costi del servizio di verifica e controllo degli impianti termici sono posti a carico degli utenti, come da normativa vigente¹⁵.

Sono fissate tariffe diverse a carico degli utenti di impianti termici, differenziate secondo la potenza nominale dell'impianto stesso. Le tariffe di riferimento sono fissate come da tabelle seguenti:

Tabella 1: Oneri per autodichiarazione obbligatoria (cadenza biennale)

Tipologia di impianto	Tariffe di riferimento	Importo (€)
impianti con potenzialità inferiore a 35 kW	A1	13,00
Impianti con potenzialità da 35 a 116,3 kW	B1	40,00
Impianti con potenzialità da 116,4 a 350 kW	C1	50,00
Impianti con potenzialità superiore a 350 kW	D1	60,00

Tabella 2: Oneri per le verifiche ispettive in caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione obbligatoria:

Tipologia di impianto	Tariffe di riferimento	Importo (€)
Impianti con potenzialità inferiore a 35 kW	A2	70,00
Impianti con potenzialità da 35 a 116,3 kW	B2	180,00
Impianti con potenzialità da 116,4 a 350 kW	C2	240,00
Impianti con potenzialità superiore a 350 kW	D2	300,00

Ogni generatore di calore addizionale¹⁶ installato nella stessa centrale termica o unità immobiliare viene considerato con la tariffa di riferimento ridotta del 50%.

In caso di affidamento ad Organismo Affidatario esterno, il Comune pone come base d'asta a ribasso le tariffe in tabella 1, a maggiore convenienza degli utenti di impianti termici, fermo restando gli altri requisiti di cui l'Organismo Affidatario dovrà essere in possesso – vedi Art. 19 (Affidamento del servizio ad organismo esterno - Organismo Affidatario). In caso di affidamento del servizio ad Organismo affidatario esterno, una quota parte fissa di tali tariffe, pari a € 2,00 per ogni importo di cui alla tabella 1, e di 10,00 € per ogni importo relativo alla tabella 2, sarà comunque di competenza del Comune, da utilizzarsi esclusivamente per coprire i costi di gestione di tale servizio, nonché per il potenziamento delle risorse umane, degli impianti e delle attrezzature, degli uffici che concorrono agli adempimenti relativi alla L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni, e per attività relative alle verifiche del rendimento energetico degli edifici o comunque inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni. Detraendo le quote fisse di competenza del Comune, il resto degli importi effettivamente introitati secondo le tariffe di cui alle tabelle 1 e 2, rappresenta la spettanza onnicomprensiva che il Comune deve all'Organismo Affidatario.

Per favorire le esigenze degli utenti meno abbienti, i titolari di impianti termici con valore di ISEE inferiore a 9.000,00 €, usufruiranno di una riduzione del 50 % limitatamente alla sola tariffa A1 della tabella 1, a fronte della presentazione di apposita documentazione. In questo caso, la quota parte spettante al Comune (in caso di affidamento del servizio ad Organismo Affidatario esterno) sarà di 1,00 €.

Tutti gli importi relativi a detto servizio saranno corrisposti mediante bollettino di versamento sul c/c n. 73460826 intestato a Comune di Messina - Dipartimento Edilizia Privata – risorsa 616. I bollettini saranno del tipo con attestazione e ricevuta. L'attestazione del bollettino dovrà essere consegnata al gestore del servizio in originale (non fotocopia) unitamente al rapporto di controllo tecnico sottoscritto e redatto dal manutentore dell'impianto.

¹⁵ L. 10/91 art. 31 comma 3 e D.Lgs. 192/05 art. 9 comma 2 e successivi provvedimenti.

¹⁶ Come generatore principale si intende quello di maggiore potenza installato nella stessa centrale termica o unità immobiliare, generatori addizionali si intendono i restanti oltre al primario.

Con provvedimento del dirigente competente, l'Amministrazione Comunale può decidere di adottare sistemi di pagamento alternativi delle quote dovute rispetto al versamento predetto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bollini prepagati, pagamenti elettronici, ecc.

Art. 14 (Protocollo d'intesa prezzi controllati)

Il Comune di Messina si attiverà, in intesa con le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori, per la sottoscrizione, tra le parti, di un *Protocollo d'intesa* in attuazione della L. 10/91 e provvedimenti successivi, al fine di disciplinare e calmierare i costi relativi alle manutenzioni obbligatorie e della relativa autodichiarazione degli impianti termici a carico degli utenti, effettuati dagli operatori del settore. Per la realizzazione del suddetto *Protocollo d'intesa* il Comune potrà, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, avvalersi della collaborazione dell'Organismo Affidatario stesso.

Art. 15 (Rimborsi)

Nell'eventualità che l'utente versi al Comune una somma non dovuta, lo stesso potrà ottenerne il rimborso presentando apposita richiesta e allegando alla stessa idonea documentazione da cui si evinca il diritto a tale rimborso. Anche nel caso in cui il servizio sia affidato ad organismo esterno sarà sempre il Comune a curare la gestione ed accertare il diritto dell'utente al rimborso. Lo stesso utente, nel caso in cui il servizio sia affidato ad organismo esterno, potrà rivolgere l'istanza di rimborso anche a quest'ultimo, che provvederà a trasmettere tutta la documentazione ricevuta al Comune. Qualora sia regolarmente istituito e funzionante, l'utenza potrà rivolgersi anche all'ufficio del Difensore Civico. L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre le modalità più opportune affinché il rimborso delle somme non dovute da parte degli utenti avvenga nel modo più semplice e rapido possibile. L'utente ha facoltà di decidere che l'eventuale somma versata non dovuta sia considerata come pagamento per futura autodichiarazione di cui all'Art. 8 (Autodichiarazione degli impianti termici), rinunciando quindi al rimborso immediato. In tal caso darà comunicazione di questa sua decisione, ricevendone regolare ricevuta.

Art. 16 (Informazioni agli utenti)

Il Comune di Messina (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l'Organismo Affidatario), dovrà garantire l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti relativamente al servizio di verifica e controllo degli impianti termici.

In particolare dovrà essere predisposto un sportello informativo e un numero telefonico che, in orario d'ufficio, potrà fornire agli utenti informazioni sulla legislazione e sulle modalità per un corretto uso dell'impianto termico sotto l'aspetto energetico e ambientale. Tali informazioni dovranno essere disponibili anche su un apposito sito Internet.

Il gestore del servizio dovrà fornire ogni chiarimento che si rendesse necessario anche in merito alla tenuta e alla corretta compilazione dei libretti d'impianto o di centrale e dei rapporti di controllo.

In occasione di ogni biennio di autodichiarazione di cui all'Art. 8 (Autodichiarazione degli impianti termici) dovrà essere effettuata una campagna di informazione rivolta a tutti gli utenti di impianti termici, utilizzando i mezzi di comunicazione idonei per tale scopo. La campagna informativa è a carico del soggetto gestore del servizio.

Art. 17 (Catasto degli impianti)

Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, l'Organismo Affidatario) dovrà provvedere alla costituzione e/o al mantenimento dell'archivio informatico (catasto degli impianti), contenente i dati caratteristici di ogni impianto termico (titolarità, ubicazione, caratteristiche, ecc.) e i dati sull'esercizio ricavati dalle dichiarazioni o dalle eventuali verifiche ispettive.

La gestione di tale archivio deve rispettare la normativa in vigore sul trattamento dei dati personali¹⁷.

Il Comune rimane in ogni caso proprietario di tale elenco informatico e del software di gestione.

¹⁷ D.Lgs. 196/2003.

Art. 18 (Sanzioni)

Sono previste le seguenti sanzioni:

- a) **Reiterato diniego di accesso.** In caso di reiterato diniego di accesso non validamente motivato all'impianto termico per la verifica ispettiva (al secondo diniego di accesso o assenza), la visita si intenderà eseguita, l'impianto sarà considerato non conforme e l'utente sarà soggetto alla sanzione di € 300,00. Si darà inoltre comunicazione all'ente erogatore dell'energia per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 164/2000).
- b) **Mancata trasmissione di dichiarazione di avvenuta regolarizzazione o di dismissione dell'impianto a seguito di verifica ispettiva.** In caso di mancata comunicazione di cui all'Art. 7 (Ripristino di un impianto alle condizioni di legge) o di cui all'Art. 4 (Dismissione dell'impianto) a seguito di verifica ispettiva effettuata dai tecnici incaricati dal Comune (o, in caso di affidamento del servizio a organismo esterno, dall'Organismo Affidatario), l'impianto sarà considerato non conforme e l'utente sarà soggetto alla sanzione¹⁸ di € 300,00.
- c) **Controllo e manutenzione non effettuata secondo la normativa vigente.** L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ha ottemperato a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/2005, è soggetto alla sanzione amministrativa¹⁹ di € 1.000,00. Sarà data contestualmente comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti consequenziali.
- d) **Installazione di nuovo impianto termico in edificio preesistente in assenza di relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni²⁰.** L'utente che provvede a fare installare l'impianto in assenza di relazione di cui all'art. 28 della L. 10/91 sarà soggetto alla sanzione di € 500,00. L'installatore che installa l'impianto termico in assenza di relazione di cui all'art. 28 della L.10/91 sarà soggetto alla sanzione di € 1.000,00.
- e) **Mancato deposito relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni ai sensi della L. 10/91 art. 28 in edifici di nuova costruzione.** In caso di mancato deposito della relazione di cui all'art. 28 della L. 10/91 prima o contestualmente della comunicazione dell'inizio dei lavori, si provvederà a erogare una sanzione a carico della Ditta pari a € 516,00 per ogni unità immobiliare prevista a progetto, con un massimo di € 2.582,00.²¹ L'installatore che installa l'impianto termico in assenza di relazione di cui all'art. 28 della L10/91 sarà soggetto alla sanzione di € 1.000,00. Inoltre sarà ordinata la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento²².
- f) **Mancato versamento degli importi dovuti per le verifiche ispettive** di cui alla tabella 2. In caso di mancato versamento nei tempi stabiliti degli importi dovuti per le verifiche ispettive di cui alla tabella 2 Art. 13 (Oneri a carico degli utenti), l'utente sarà soggetto al pagamento di una sanzione € 300,00 oltre all'importo dovuto come da tabella 2.
- g) **Mancata trasmissione di autodichiarazione nei bienni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.** Se l'utente non ha provveduto ad effettuare l'autodichiarazione per uno o più bienni precedenti, nel caso in cui non sia stata effettuata la verifica ispettiva di cui all'Art. 9 (Verifiche ispettive sugli impianti), deve corrispondere il triplo della tariffa di cui alla tabella 1 Art. 13 (Oneri a carico degli utenti) per ogni biennio da regolarizzare (valido solo per i bienni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento), oltre a presentare comunque la documentazione attestante la regolarità dell'impianto e del suo esercizio.

Gli incaricati delle verifiche ispettive invieranno comunicazione di motivata sanzione al Corpo di Polizia Municipale. La Polizia Municipale redigerà apposito verbale sanzionatorio e, con allegata la comunicazione predetta, lo notificherà agli interessati secondo le procedure stabilite dalla L. 689/81 e provvederà alla gestione degli atti consequenziali.

Fatte salve le sanzioni sopra richiamate, in tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo stabilite nel presente regolamento, o nel caso di grave pericolosità dell'impianto, o di reiterato e immotivato diniego di

¹⁸ Art. 15 c. 5 D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

¹⁹ Art. 15 c. 6 D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

²⁰ Allegato E del D.Lgs. 192/05 così come modificato dal D.Lgs. 311/06.

²¹ Art. 34 c. 1 L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.

²² Art. 28 c. 2 L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.

accesso, si darà comunicazione all'ente erogatore dell'energia per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 comma 6 dei D.Lgs. 164/2000).

I proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministrative emesse ai sensi del presente regolamento spettano esclusivamente al Comune.

Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento valgono le disposizioni della normativa in vigore.

Art. 19 (Affidamento del servizio ad organismo esterno - Organismo Affidatario)

Il servizio, di cui al presente regolamento, e da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico locale di rilevanza economica, può essere affidato dal Comune ad un organismo esterno (Organismo Affidatario) che abbia i requisiti necessari previsti dalla normativa di settore per la gestione di tale servizio e che abbia prestato negli ultimi cinque anni, servizio del tipo di quello da affidare, previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 23/bis del D.Lgs. 112/2008 convertito con L. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni. L'affidamento del servizio potrà essere effettuato solo ad organismi che abbiano nel proprio organico esperti in possesso dell'attestazione dell'idoneità a verificatore di impianti termici o comunque in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I del DPR 412/93.

L'affidamento del servizio sarà regolato da apposita convenzione con il soggetto gestore che assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Tale convenzione sarà stipulata solo a seguito dell'avvenuta aggiudicazione del servizio attraverso un regolare bando pubblico di gara.

Il servizio sarà svolto dall'Organismo Affidatario con organizzazione di mezzi e personale proprio. Sono interamente a carico dell'Organismo Affidatario le spese del personale comunque impiegato, della formazione dello stesso, della strumentazione e delle attrezzature, di pubblicità e informazione, per la sede e di quant'altro è necessario per fornire in modo adeguato il servizio di cui al presente regolamento. Tale servizio non dovrà prevedere alcun onere a carico del Comune né di natura economica né di altra natura.

L'Organismo Affidatario dovrà osservare le vigenti disposizioni sul lavoro, particolarmente per quanto attiene alle norme infortunistiche, previdenziali ed assistenziali a favore del proprio personale.

Dovrà, inoltre, essere obbligo del gestore adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità penale o civile dovrà ricadere sull'Organismo Affidatario, restandone sollevata questa Amministrazione.

L'Organismo Affidatario dovrà fornire ogni tre mesi al Comune i risultati delle verifiche effettuate.

L'Organismo Affidatario dovrà, altresì nello stesso termine di tempo (tre mesi), comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita ispettiva di cui all'Art. 9 (Verifiche ispettive sugli impianti).

Il Comune ha la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse.

Al fine di valutare il grado di soddisfazione dell'utenza, la convenzione con l'Organismo Affidatario dovrà prevedere, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

A corrispettivo del servizio svolto, all'Organismo Affidatario spetteranno esclusivamente quota parte degli importi effettivamente introitati dal Comune dagli utenti degli impianti termici, detraendo da quanto riscosso le quote fisse di competenza del Comune – vedi Art. 13 (Oneri a carico degli utenti).

Art. 20 (Norme transitorie e finali)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia. Il Consiglio Comunale è competente esclusivo per l'eventuale modifica delle tariffe. Dette tariffe devono comunque essere aggiornate automaticamente a partire dal 01/01/2011 sulla base della variazione ISTAT dell'anno precedente.

Sommario

PREAMBOLO	1
ART. 1 (IMPIANTI SOGGETTI A CONTROLLO)	1
ART. 2 (DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO IMPIANTO TERMICO)	1
ART. 3 (NUOVI IMPIANTI TERMICI)	1
ART. 4 (DISMISSIONE DELL'IMPIANTO)	2
ART. 5 (CONTROLLI EFFETTUATI DAL MANUTENTORE).....	2
ART. 6 (RESPONSABILE DELL'IMPIANTO)	3
ART. 7 (RIPRISTINO DI UN IMPIANTO ALLE CONDIZIONI DI LEGGE).....	3
ART. 8 (AUTODICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI).....	3
ART. 9 (VERIFICHE ISPETTIVE SUGLI IMPIANTI).....	4
ART. 10 (ORARI DELLE VERIFICHE).....	5
ART. 11 (MODALITÀ DELLE VERIFICHE ISPETTIVE SUGLI IMPIANTI)	5
ART. 12 (VERIFICA A RICHIESTA SU IMPIANTI TERMICI)	5
ART. 13 (ONERI A CARICO DEGLI UTENTI)	6
ART. 14 (PROTOCOLLO D'INTESA PREZZI CONTROLLATI).....	7
ART. 15 (RIMBORSI)	7
ART. 16 (INFORMAZIONI AGLI UTENTI).....	7
ART. 17 (CATASTO DEGLI IMPIANTI)	7
ART. 18 (SANZIONI)	8
ART. 19 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ORGANISMO ESTERNO - ORGANISMO AFFIDATARIO).....	9
ART. 20 (NORME TRANSITORIE E FINALI).....	9
SOMMARIO.....	10